



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

Sezione I

Nelle procedure esecutive riunite:

- n. RGE 897/2007 promossa dall'avv. PASQUALE SCALAMBRINO
- n. RGE 725/2007 promossa da ROBERTO ESPOSITO, STEFANO CAPELLI, GIOVANNI BOTTIROLI e FABRIZIO SIRTORI
- n. RGE 890/2005 promossa dall'avv. PASQUALE SCALAMBRINO

Il Giudice dell'Esecuzione

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/9/2020, osserva quanto segue.

1.- Riepilogo dello svolgimento del procedimento

Considerato che questo procedimento esecutivo ha avuto uno svolgimento di durata e complicatezza inusitate, prima di entrare nel merito delle questioni affrontate all'ultima udienza pare opportuno un riepilogo.

Innanzitutto si ricorda che qui non si tratta di un'unica esecuzione, ma della riunione di tre diversi procedimenti di esecuzione di sequestri conservativi, due dei quali sono stati poi convertiti in pignoramenti. Tutti e tre i sequestri avevano il medesimo oggetto, cioè la partecipazione societaria consistente nel 50% delle quote della originariamente facente capo

e poi donata da questi

In particolare:

a) il procedimento **RGE 890/2005** trae origine da un decreto di sequestro conservativo *ante causam ex art 671 c.p.c.* del Tribunale di Monza in data 20/7/2005, con cui l'avv. SCALAMBRINO era stato autorizzato a procedere al sequestro di beni e crediti di

fino alla concorrenza di 45.000,00 Euro. Con atto notificato il

9/9/2005 l'avv. SCALAMBRINO ha dato esecuzione al sequestro delle quote della

In seguito però l'esecuzione risulta essere stata sospesa per



l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che è stato effettivamente instaurato (RG 4610/2005) ma risulta a sua volta sospeso.

b) il procedimento **RGE 897/2007** trae origine dall'ordinanza di sequestro conservativo *ex art. 2905 comma 2 c.c.*, pronunciata dal Tribunale di Lecco il 30/8/2007. Invero, nelle more era emerso che in data 6/7/2005 aveva donato partecipazione nella e

allora l'avv. SCALAMBRINO aveva promosso l'azione revocatoria (RG 1849/2006). Con la predetta ordinanza in corso di causa, il Tribunale ha autorizzato il sequestro ai sensi art. 2905 comma 2 c.c. anche nei confronti della donataria. Il sequestro è stato eseguito con atto notificato il 13/9/2007.

c) il procedimento **RGE 725/2007** trae origine anch'esso da un'ordinanza di sequestro conservativo *ex art. 2905 comma 2 c.c.* in data 18/7/2007, avente ad oggetto la medesima partecipazione societaria donata a . La differenza è che questa ordinanza è stata pronunciata in favore di ROBERTO ESPOSITO, STEFANO CAPELLI, GIOVANNI BOTTIROLI e FABRIZIO SIRTORI in un procedimento *ante causam* (RG 2082/2007), cui ha fatto seguito in un secondo momento l'instaurazione dell'azione revocatoria (RG 4125/07). Il sequestro è stato eseguito con atto notificato il 27/7/2007.

Nell'anno 2009 sono sopravvenute le sentenze di primo grado che hanno accolto le azioni revocatorie rispettivamente promosse dall'avv. SCALAMBRINO (sent. n. 120/09 del 29/1/2009, RG 1849/06) e da ROBERTO ESPOSITO, STEFANO CAPELLI, GIOVANNI BOTTIROLI e FABRIZIO SIRTORI (sent. 798/09 del 29/8/2009, RG 4125/07). Le sentenze sono state tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e, dopo il deposito della seconda, con decreto del 26/11/2009 il Giudice dell'Esecuzione ha ordinato la riunione del procedimento RGE 725/07 al procedimento RGE 897/07 (considerando quest'ultimo come quello iniziato per primo, in quanto in esso era stata per prima depositata la sentenza). Con separata ordinanza sempre in data 26/11/2009 il G.E. ha ordinato la vendita all'incanto della quota pignorata.

Con successivo decreto dell'8/6/2011, è stata disposta la riunione anche del procedimento RGE 890/2005. Non è ben chiara la ragione di questa riunione, dato che esso risultava da tempo sospeso e mai riassunto; per il momento ci si limita a dare atto che amministrativamente il procedimento ha continuato ad essere identificato con il n. RGE 897/07.

La vendita, ordinata nel 2011, non ha mai avuto luogo. L'unico atto prodromico alla vendita effettivamente compiuto è stata la perizia di stima sul valore delle quote, depositata dal perito stimatore nominato dal Tribunale dott.ssa BALDERACCHI in data 3/1/2012, la quale si concludeva con il giudizio che il valore della società fosse sostanzialmente nullo.

Dopo un periodo di stallo, il procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice che, con ordinanza del 31/12/2015, ha disposto la sospensione *ex art. 623 c.p.c.*: è stato



rilevato, infatti, che l'accoglimento in primo grado delle azioni revocatorie non era sufficiente a determinare la conversione del sequestro in pignoramento, trattandosi di sentenze costitutive non provvisoriamente esecutive. Occorreva dunque sospendere il procedimento sino al loro passaggio in giudicato.

Nell'anno 2016 sono sopravvenute le sentenze della Corte di Cassazione che, rigettata ogni impugnazione, hanno reso definitive le sentenze di revocatoria (Cass. Sez. III, 19/4/2016, n. 7748, relativa alla domanda dell'avv. SCALAMBRINO decisa con sent. del Tribunale di Lecco n. 120/09; Cass. Sez. III, 19/10/2016, n. 21083, relativa alla domanda di ESPOSITO, CAPELLI, BOTTIROLI e SIRTORI decisa con sent. del Tribunale di Lecco n. 798/09). Pertanto l'esecuzione è stata riassunta e, con ordinanza del 28/11/2016, si è dato atto che, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze revocatorie, i sequestri potevano dirsi finalmente convertiti in pignoramenti.

Si poneva, a quel punto, l'ulteriore questione relativa all'eccezione di infruttuosità dell'esecuzione, sollevata ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. dalle difese di

Sul punto, con la medesima ordinanza del 28/11/2016 si era osservato che il valore della quota pignorata sarebbe stato influenzato dall'esito della causa all'epoca pendente, avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'immobile costituente l'unico cespite della

Pertanto, poiché di tale causa era prospettata l'imminente conclusione, si era ritenuto preferibile attenderne l'esito, anche in ossequio alla medesima *ratio* di contenimento delle spese inutili ispiratrice dell'art. 164 bis.

Senonché la sentenza definitiva della Cassazione, che nel 2016 era stata prospettata dalle parti come imminente, è stata pubblicata solo a luglio 2020 (Cass. Sez. II, 28/7/2020, n. 16054). Per effetto di tale pronuncia di rigetto, è divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4252/2015, la quale rigettava le pretese di soggetti terzi sull'immobile appartenente. Pertanto, oggi non v'è dubbio che esso ricada nel patrimonio della società.

A questo punto, con istanza dell'8/9/2020, l'avv. SCALAMBRINO ha chiesto che sia disposta la vendita delle quote pignorate. Tuttavia, alla successiva udienza sono state sollevate numerose eccezioni, che devono essere affrontate nei paragrafi successivi.

2.- La natura di questo procedimento

Il lungo riepilogo che precede si è reso necessario per poter inquadrare quale sia la natura di questo procedimento. Infatti, solo facendo chiarezza su questo punto possono essere sciolti gli equivoci sottesi alle varie eccezioni sollevate dalle parti.

Come si è visto, questa esecuzione costituisce l'esito della conversione in pignoramento di due sequestri. Non si tratta però di "normali" sequestri conservativi, bensì di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2905 comma II c.c., norma che consente di ottenere il sequestro *"anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione"*. Proprio questo è



avvenuto nel nostro caso: i sequestranti, i quali vantavano crediti verso
sono stati autorizzati a sequestrare la partecipazione societaria che egli aveva
donato nelle more del promovimento dell'azione
revocatoria. Tale azione infine è stata accolta con sentenze passate in giudicato, sicché la
donazione non è efficace nei loro confronti ed essi possono legittimamente pignorare le
quote donate. Va ricordato, però, che l'inefficacia conseguente all'accoglimento della
revocatoria ha una portata relativa, non assoluta: ciò significa che la donazione resta
valida e dunque continua ad essere a tutti gli effetti la titolare della
partecipazione societaria; solo nei confronti degli odierni creditori procedenti la
donazione è inefficace ed essi possono quindi procedere al pignoramento.

Se così è, allora il procedimento va ricondotto all'ambito dell'espropriazione contro
il terzo proprietario, ai sensi dell'art. 602 e ss. c.p.c., come è confermato dalla lettura delle
norme codicistiche. Invero, l'art. 2910 comma II c.c. ricorda che: *"Possono essere espropriati
anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un
atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore"*; e l'art. 602 c.p.c.
conferma che l'espropriazione contro il terzo proprietario ha per oggetto *"un bene gravato
da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore
è stata revocata per frode"*.

3.- Il meccanismo di conversione del sequestro in pignoramento ed il deposito dei titoli esecutivi

Dal corretto inquadramento della natura del procedimento derivano importanti
conseguenze sul piano della disciplina, che consentono di rispondere alle eccezioni
sollevate dalle parti.

Innanzitutto va chiarito che il titolo esecutivo in questo procedimento non è
costituito dalle sentenze di accoglimento dell'azione revocatoria. Esse, infatti,
costituiscono semplicemente il presupposto che consente ai creditori di aggredire il bene
di proprietà della terza I titoli esecutivi, invece, sono quelli che i
creditori vantano nei confronti del "debitore diretto" – come si suol dire – ovvero sia

Emerge così una differenza fondamentale tra il sequestro *ex art. 2905* comma 2 c.c.
ed i "normali" sequestri conservativi. Generalmente nei casi di sequestro conservativo il
titolo esecutivo non esiste ancora al momento della concessione del provvedimento
cautelare: per questo l'art. 686 c.p.c. prevede un meccanismo bifasico in cui prima viene
eseguito il sequestro e poi, quando il creditore sequestrante ottiene una condanna
esecutiva, esso si converte in pignoramento. Invece nei sequestri preordinati
all'espropriazione contro il terzo proprietario non è detto che sia così, poiché può anche
darsi il caso – e la presente esecuzione ricade proprio in questa eventualità, come si dirà
– che il creditore sia già da prima in possesso un titolo per agire contro il debitore diretto
e chiedi il sequestro al fine di poter espropriare un bene specifico alienato dal debitore



a un terzo, nelle more dell'esercizio dell'azione revocatoria.

Di conseguenza il meccanismo della conversione del sequestro in pignoramento segue una dinamica del tutto peculiare rispetto alla generalità dei casi disciplinati dall'art. 686 c.p.c.. La conversione non è più la semplice conseguenza automatica del sopravvenire del titolo esecutivo (il quale potrebbe anche preesistere, come detto), ma richiede un secondo presupposto, costituito dall'accoglimento dell'azione revocatoria con sentenza passata in giudicato. In altre parole, poiché nella fattispecie il bene pignorabile non può essere sottoposto ad esecuzione in quanto alienato a terzi, la conversione del sequestro in pignoramento si avrebbe proprio nel momento in cui una sentenza dichiara l'inefficacia dell'alienazione nei confronti del creditore procedente, non essendo sufficiente il titolo esecutivo di condanna di cui egli sia già munito a consentirgli di soddisfarsi sul bene alienato in frode ai creditori. Insomma, la sentenza che accoglie l'azione revocatoria non è il titolo esecutivo, ma è comunque un elemento indispensabile per la concreta eseguibilità della condanna.

Si comprende ora come non colga nel segno l'obiezione sollevata all'ultima udienza in merito alla tempestività del deposito dei titoli esecutivi. Infatti, quantomeno con riferimento alla posizione dell'avv. SCALAMBRINO, non vi era alcun termine per depositare i titoli esecutivi, per la semplice ragione che essi preesistevano già, essendo addirittura anteriori all'esecuzione del sequestro (cfr. ord. *ex art.* 186-ter del Trib. Monza in data 22/12/2005 e successiva sentenza n. 2067/06 del 15/6/2006 nel procedimento RG n. 10883/05, tempestivamente depositate nel fascicolo RG 890/05). Con riferimento alla posizione dei creditori ESPOSITO, CAPELLI, BOTTIROLI e SIRTORI, paradossalmente il primo titolo esecutivo formatosi in loro favore è proprio la sentenza n. 798/09 di accoglimento dell'azione revocatoria, nella parte relativa alla condanna (provvisoriamente esecutiva) alla rifusione delle spese: difatti la sentenza è stata tempestivamente depositata *ex art.* 156 disp. att. c.p.c. e nella nota di deposito i sequestranti si affermano creditori proprio degli importi relativi alle spese di lite. Le sentenze di merito, relative ai crediti a tutela dei quali era stato concesso il sequestro, sono sopravvenute in un secondo momento (ma comunque prima del passaggio in giudicato delle sentenze di revocatoria: per GIOVANNI BOTTIROLI la sentenza del Giudice di Pace di Cantù n. 182/2009; per ROBERTO ESPOSITO, STEFANO CAPELLI, e FABRIZIO SIRTORI la sentenza del Tribunale di Monza n. 86/2011) e sono state fatte valere quali atti di intervento.

4.- Irrilevanza dell'erronea dichiarazione di conversione del sequestro pronunciata nel 2009

Si è ricordato nel primo paragrafo che, a seguito delle sentenze di primo grado dichiarative dell'inefficacia della donazione di quote, il Giudice dell'Esecuzione dell'epoca aveva ritenuto che il sequestro si fosse convertito in pignoramento.

Questo giudizio non era corretto, come si è avuto modo di osservare già da



parecchio tempo (cfr. ord. 31/12/2015). Nel paragrafo che precede si è spiegato che la sentenza che accoglie l'azione revocatoria, pur non costituendo il titolo esecutivo verso il debitore diretto, è comunque un elemento indispensabile per la concreta eseguibilità della condanna nei confronti del terzo acquirente del bene sequestrato. Pertanto la conversione del sequestro in pignoramento si è avuta solo con il passaggio in giudicato di tali sentenze avvenuto nel 2016.

Si pone quindi il problema di quali siano le conseguenze del predetto errore. Al quesito si è già data risposta con ordinanza del 28/11/2016: *“con il passaggio in giudicato delle sentenze di merito che accertavano l'inefficacia della donazione, le ragioni della sospensione del procedimento sono oggi assorbite e sussistono tutti i presupposti per la valida conversione del sequestro in pignoramento; in altre parole, poiché gli atti di sequestro sono sempre stati validi ab origine ed in tutti questi anni il vincolo del sequestro sulle quote sociali non è mai venuto meno, il sopravvenuto deposito delle sentenze definitive consente di affermare che allo stato attuale l'azione esecutiva è validamente iniziata con la conversione del sequestro in pignoramento”*. Insomma, sebbene fosse errato ritenere che nel 2009 vi fosse stata la conversione in pignoramento, tale errore non ha avuto alcuna conseguenza, e soprattutto non poteva determinare l'improcedibilità dell'esecuzione. Semplicemente, con la correzione di tale errore, il procedimento è temporaneamente “retroceduto” alla fase del sequestro, dove avrebbe dovuto rimanere fermo dall'inizio sino al momento dell'effettiva conversione in pignoramento avvenuta nell'anno 2016. Per tutto quel tempo, infatti, la validità del sequestro non è mai venuta meno.

5.- La legittimazione passiva

Poiché questo procedimento ha natura di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi dell'art. 602 e ss. c.p.c., la legittimazione passiva spetta a

quale titolare della partecipazione societaria pignorata. Il debitore diretto non è legittimato passivo in senso stretto, ma è comunque parte necessaria del procedimento ai sensi dell'art. 604 c.p.c. (cfr. Cass. sez. III, 5/6/2020, n. 10808; Cass. sez. I, 28/1/2016, n. 1620).

6.- L'istanza di riunione

Da ultimo i creditori procedenti hanno chiesto la riunione con il nuovo procedimento esecutivo n. RGE 386/2020, relativo all'espropriazione dell'altro 50% delle

L'istanza non può essere accolta, stante il fatto che tale procedimento è stato sospeso.

7+.- L'istanza di chiusura dell'esecuzione per infruttuosità

Infine, la difesa di reitera
per l'ennesima volta l'istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, ai sensi dell'art. 164 bis. disp. att. c.p.c. (*“Quando risulta che non è più possibile*



conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”).

L'istanza è già stata esaminata diverse volte, osservando che: *“il potere di disporre la chiusura anticipata dell'esecuzione ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. costituisce uno strumento eccezionale da utilizzare con misura solo laddove la prosecuzione dell'esecuzione appaia certamente anti-economica, il che non pare potersi affermare con certezza in questo caso, essendo il valore della partecipazione sequestrata condizionato ad una serie di variabili da chiarire, in primis legate all'esito di cause pendenti”* (cfr. ordinanza 7/7/2017). Ora tali cause si sono finalmente concluse ed è finalmente assodato che il compendio immobiliare in esse conteso appartiene alla

I creditori insistono sul fatto che esso avrebbe notevole valore e che quindi la vendita sarebbe certamente fruttuosa. Di ciò si può forse dubitare, stante l'esito della prima perizia depositata il 3/1/2012. Cionondimeno, la caparbia insistenza dei creditori merita quantomeno un approfondimento ulteriore, ora che la situazione patrimoniale della società si è chiarita. Per questo, visti i molti anni trascorsi, si ritiene opportuno disporre una nuova stima, con costi ovviamente anticipati dai creditori che insistono per la vendita. Per l'incombente viene incaricato in dispositivo il dott. MASSIMO BALCONI, il quale potrà giurare in via telematica ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020.

per questi motivi

il Giudice dell'Esecuzione, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

INCARICA il dott. MASSIMO BALCONI, iscritto all'albo dei c.t.u. presso il Tribunale di Lecco, di eseguire una stima del presumibile valore di realizzo ricavabile dalla vendita della partecipazione societaria pignorata, rappresentante il 50% del capitale sociale della

ASSEGNA al dott. BALCONI il termine di 7 giorni dal ricevimento di questa ordinanza per depositare telematicamente una dichiarazione di accettazione dell'incarico, contenente il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni a lui affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;

INVITA , costituita nel presente procedimento, a consentire allo stimatore la visione di tutti gli atti sociali, con l'avvertimento che, in caso fossero frapposti ostacoli, lo stimatore potrà rivolgersi al Giudice per i provvedimenti del caso;

CONCEDE al dott. BALCONI un fondo spese di € 1000,00 oltre oneri di legge, ponendolo provvisoriamente a carico dei creditori procedenti in solido tra loro;

ASSEGNA al dott. BALCONI il termine di 120 giorni decorrenti dal giuramento per trasmettere alle parti una copia della sua relazione;



ASSEGNA alle parti il termine di 15 giorni per osservazioni e allo stimatore il termine di ulteriori 15 giorni per depositare la relazione definitiva in via telematica con le eventuali controdeduzioni;

AUTORIZZA lo stimatore ad avvalersi di un ausiliario per l'estimo immobiliare, ove lo ritenga indispensabile, previo esame delle eventuali perizie già compiute sull'immobile, riservando nel caso l'integrazione del fondo spese;

FISSA per esaminare la relazione di stima e provvedere sull'istanza di vendita l'udienza del **28/6/2021 ore 12.30**

Lecco, 2/1/2021

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Carlo Boerci

